

**REGOLAMENTO (UE) 2017/1954 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**del 25 ottobre 2017**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio <sup>(2)</sup> istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.
- (2) L'attuale modello uniforme per i permessi di soggiorno, che è utilizzato da venti anni, è considerato compromesso a causa di gravi casi di contraffazione e frode.
- (3) È pertanto opportuno istituire un nuovo modello comune per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi con elementi di sicurezza più moderni, per rendere tali permessi di soggiorno più sicuri e per impedire le falsificazioni.
- (4) I cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato utilizzando il modello uniforme da uno degli Stati membri che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen hanno il diritto di circolare liberamente per un periodo non superiore a 90 giorni all'interno dello spazio Schengen a condizione che soddisfino le condizioni d'ingresso di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> (codice frontiere Schengen).
- (5) La normativa dell'Unione in materia di ingresso e di soggiorno di cittadini di paesi terzi prevede regimi che concedono diritti di mobilità addizionali, con condizioni specifiche per l'ingresso e il soggiorno negli Stati membri vincolati da tale *acquis*. I permessi di soggiorno rilasciati conformemente a tale normativa utilizzano il modello uniforme stabilito nel regolamento (CE) n. 1030/2002. Pertanto, al fine di consentire alle autorità competenti di identificare i cittadini di paesi terzi che possono beneficiare di tali specifici diritti di mobilità, è importante che su detti permessi di soggiorno figurino chiaramente le pertinenti voci, quali «ricercatore», «studente» o «lavoratore trasferito all'interno della società (ICT)» conformemente alla normativa dell'Unione applicabile.
- (6) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
- (7) A norma degli articoli 1 e 2 nonché dell'articolo 4 *bis*, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano alla sua adozione, non sono da esso vincolati né sono soggetti alla sua applicazione.
- (8) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o a esso altrimenti connesso, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2011.

<sup>(1)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 13 settembre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 ottobre 2017.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

